

**REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE
DELLA COMMISSIONE PER LO STATUS DEL
CALCIATORE
E LA CAMERA DI RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE (CRC)**

INDICE

Edición española 39	
REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE.....	1
DELLA COMMISSIONE PER LO STATUS DEL CALCIATORE	1
E LA CAMERA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (CRC)	1
I. DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 Campo di applicazione	3
Articolo 2 Diritto applicabile	3
Articolo 3 Competenze.....	3
Articolo 4 Composizione.....	4
Articolo 5 Principi procedurali generali	4
II. NORME DI PROCEDURA	6
Articolo 6 Parti	6
Articolo 7 Ritiro e domanda di ricusazione.....	6
Articolo 8 Forma procedurale	6
Articolo 9 Istanze e dichiarazioni.....	7
Articolo 10 Sede.....	7
Articolo 11 Udienza	8
Articolo 12 Ammissione delle prove.....	8
Articolo 13 Proposte dell'Amministrazione FIFA	8
Articolo 14 Decisioni	9
Articolo 15 Decisioni rese senza motivazione	10
Articolo 16 Termini.....	10
Articolo 17 Anticipo delle spese	11
Articolo 18 Costi	12
Articolo 19 Notifica delle decisioni	13
Articolo 20 Pubblicazione.....	13
III. DISPOSIZIONI FINALI.....	14
Articolo 21 Entrata in vigore.....	14

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Regolamento viene redatto ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 31 par. 1 dello Statuto FIFA:

Articolo 1 Campo di applicazione

1. La procedura adottata dalla Commissione per lo Status dei Calciatori e della Camera di Risoluzione delle Controversie (CRC) deve essere conforme al presente Regolamento.

2. In caso di divergenza tra le disposizioni dello Statuto FIFA o di altri regolamenti FIFA ed il presente Regolamento, quest'ultimo è da ritenersi prevalente.

Articolo 2 Diritto applicabile

Nell'ambito dell'espletamento delle funzioni giurisdizionali della Commissione per lo Status del Calciatore e della Camera di Risoluzione delle Controversie (CRC) vengono applicati lo Statuto ed i Regolamenti FIFA, tenuto conto di tutti gli accordi pertinenti, la legge vigente e/o i contratti collettivi nazionali, nonché la specificità della materia sportiva.

Articolo 3 Competenze

1. La Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie (CRC) sono tenute a stabilire le relative competenze, in particolare in virtù degli Articoli da 22 a 24 del Regolamento in materia di Status e Trasferimento dei Calciatori (dicembre 2004/ottobre 2007). In caso di incertezze in materia di competenza tra la Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie (CRC), il Presidente della Commissione per lo Status del Calciatore sarà chiamato a decidere quale sia l'organo competente.

2. L'Articolo 23 paragrafo 3 e l'Articolo 24 paragrafo 2 del Regolamento sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori sanciscono l'identità e le competenze del giudice unico della Commissione per lo Status del Calciatore e del Giudice della Camera di Risoluzione delle Controversie (CRC).

3. Fermo restando gli altri disposti, i procedimenti condotti dinanzi al giudice unico o al giudice della Camera di Risoluzione delle Controversie (CRC) si svolgeranno anch'essi in conformità al presente Regolamento.

Articolo 4 Composizione

Il presidente, il vicepresidente e i membri della Commissione per lo Status del Calciatore e della Camera di Risoluzione delle Controversie (CRC) vengono scelti dal Comitato Esecutivo. I venti membri della Camera di Risoluzione delle Controversie (CRC), composta in ugual misura da rappresentanti dei calciatori e rappresentanti delle società, vengono nominati su proposta delle associazioni dei calciatori e delle società o delle leghe.

Articolo 5 Principi procedurali generali

1. La Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie (CRC) sono tenute a condurre i procedimenti ed a vigilare sulla conformità alle norme procedurali.
2. Tutti gli attori coinvolti nei processi relativi alle istanze legali e alle decisioni sono tenuti ad agire in buona fede.
3. Tutti gli attori coinvolti nelle procedure sono tenuti a dire la verità alla Commissione per lo Status del Calciatore e alla Camera di Risoluzione delle Controversie (CRC).
4. La Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie (CRC) accolgono le richieste e soltanto qualora ne ravvisino legittimi motivi.
5. La Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie (CRC) sono tenute a determinare i fatti attinenti al procedimento basandosi sul proprio giudizio. Tutti gli attori coinvolti nel procedimento, nonché tutte le persone soggette ai disposti del Regolamento FIFA saranno tenuti a prestare la loro collaborazione ai fini dell'accertamento dei fatti relativi al caso.
6. La Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie (CRC) sono tenute all'espletamento dei compiti loro affidati in modo rapido ed efficiente.
7. I membri della Commissione per lo Status del Calciatore e della Camera di Risoluzione delle Controversie (CRC) sono tenuti a non espletare funzioni diverse nell'ambito della stessa questione. Essi dovranno inoltre astenersi dal tentativo di influenzare altri organi e commissioni, mantenendo il più rigoroso riserbo in merito a qualsiasi informazione giunga in loro possesso nell'esercizio delle proprie funzioni e che non sia menzionata nella decisione. Inoltre, essi sono tenuti al vincolo di segretezza in ordine alle deliberazioni.

8. Salvo diversa disposizione, tutte le parti coinvolte in un procedimento godono del diritto ad essere ascoltate, presentare prove, esaminare prove suscettibili di essere poste alla base di una decisione, accedere alla documentazione agli atti nonché del diritto a ricevere una sentenza motivata.

II. NORME DI PROCEDURA

Articolo 6 Parti

1. Per parti si intendono i membri della FIFA, le società, i calciatori, gli allenatori o gli organizzatori di partite e i procuratori dei calciatori muniti di licenza.
2. Le parti hanno il diritto di nominare un proprio rappresentante che deve essere in possesso di procura scritta. Qualsiasi parte è tenuta a ottemperare all'eventuale invito a comparire di persona.
3. Le parti che richiedano l'avvio di un procedimento dovranno essere informate per iscritto del ricevimento della loro richiesta. L'avvio di un procedimento deve essere notificato alle parti interessate con la massima sollecitudine.

Articolo 7 Ritiro e domanda di ricusazione

1. I membri della Commissione per lo Status del Calciatore e della Camera di Risoluzione delle Controversie (CRC) non possono esercitare le loro funzioni in casi nei quali abbiano un interesse personale o diretto. I membri in questione dovranno rendere note tempestivamente le motivazioni che impongono il loro ritiro dal caso.
2. Le parti sono investite del diritto di ricusazione dei membri della Commissione per lo Status del Calciatore e della Camera di Risoluzione delle Controversie (CRC) qualora nutrano legittimi dubbi in merito alla loro indipendenza ed imparzialità. L'istanza di ricusazione deve essere presentata entro cinque giorni dalla data in cui l'evento su cui essa si fonda è divenuto noto al richiedente, pena la decadenza della domanda. Le istanze di ricusazione devono essere argomentate e, ove possibile, supportate da prove. Qualora il membro interessato contesti le accuse rivoltegli, la Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie (CRC) dovranno rendere una decisione in merito. Il membro interessato sarà escluso dal processo decisionale in questione.
3. Qualora la Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie (CRC) non fossero più in grado di espletare le proprie funzioni a seguito di ricusazioni di loro membri, il Comitato Esecutivo deciderà in via definitiva in merito alle istanze di ricusazione e, laddove necessario, nominerà una commissione *ad hoc* incaricata di trattare il caso.

Articolo 8 Forma procedurale

In linea generale, i procedimenti vengono svolti per iscritto.

Articolo 9 Istanze e dichiarazioni

1. Le istanze devono essere inoltrate in una delle quattro lingue ufficiali FIFA attraverso la Segreteria Generale FIFA. Le istanze devono contenere quanto riportato a continuazione:

- a) nominativo ed indirizzo delle parti;
- b) nominativo ed indirizzo dell'eventuale legale rappresentante e relativa procura;
- c) l'istanza o richiesta;
- d) la descrizione del caso, le motivazioni dell'istanza o proposta,
- e) la documentazione inerente la disputa, ovvero contratti e precedente corrispondenza relativa al caso nella versione originale e, ove necessario, eventuale traduzione in una delle lingue ufficiali FIFA (prove);
- f) i nominativi e gli indirizzi di eventuali altre persone fisiche e giuridiche coinvolte nel caso in questione (prove);
- g) il valore della controversia, qualora la stessa abbia carattere patrimoniale;
- h) giustificativo del pagamento di eventuali anticipi in ordine a procedure avanzate alla Commissione per lo Status del Calciatore o al giudice unico, ovvero in ordine a procedure relative a dispute su compensi per la formazione del giocatore o per il meccanismo di solidarietà (cfr. art. 17);
- i) data e firma valida.

2. Le istanze presentate dalle parti che non siano conformi ai succitati requisiti vengono rinviate con l'indicazione che le petizioni non conformi non potranno essere evase. Le istanze che contengano elementi impropri o inammissibili verranno respinte immediatamente.

3. Qualora nulla osti all'esame dell'istanza, la stessa verrà notificata alla controparte o alla persona interessata con l'indicazione della scadenza per eventuali dichiarazioni o risposte. Qualora tale dichiarazione o risposta non pervenga entro il termine prescritto, la decisione verrà presa sulla base della documentazione già esistente agli atti. Un secondo scambio di corrispondenza verrà avviato solo in casi speciali.

Articolo 10 Sede

Le procedure e le delibere della Commissione per lo Status del Calciatore (incluso il giudice unico) e della Camera di Risoluzione delle Controversie (CRC) (compreso il

giudice della CRC) hanno luogo presso la sede centrale della FIFA a Zurigo, salvo eventuali eccezioni.

Articolo 11 Udiienza

1. Qualora le circostanze lo rendano necessario, le parti potranno essere convocate a prendere parte ad un'udienza. Una persona incaricata dal presidente provvede alla redazione del verbale delle udienze. Le deposizioni della parti, dei testimoni e dei periti devono essere firmate dalle parti medesime.

2. Previa tempestiva richiesta, la FIFA metterà a disposizione un interprete. Il costo dell'interprete sarà a carico della parte che ne richiede il servizio.

Articolo 12 Ammissione delle prove

1. Costituiscono prove del caso le deposizioni delle parti, le deposizioni dei testimoni, le relazioni dei periti, i fatti accertati e gli altri elementi di prova pertinenti.

2. Verranno ammesse esclusivamente le prove che attengono a fatti rilevanti per il caso.

3. Alla parte reclama un diritto sulla base di un fatto da essa addotto compete l'onere della prova.

4. La Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie (CRC) hanno la facoltà di considerare prove non adottate dalle parti.

5. Qualora l'esame delle prove prodotte comporti costi elevati, è possibile essere posto a condizione di tale esame che la parte interessata anticipi i relativi costi previsti entro un termine prescritto.

6. Le prove vengono valutate in base al principio del libero convincimento del giudice, tenuto conto della condotta delle parti nel corso dei procedimenti, e in particolar modo del rifiuto di aderire a una convocazione, del rifiuto di rispondere o di addurre le prove richieste.

Articolo 13 Proposte dell'Amministrazione FIFA

1. Nelle dispute aventi per oggetto il compenso per la formazione del giocatore e il meccanismo di solidarietà e che non presentino tematiche particolarmente complesse in ordine ai fatti o sotto il profilo legale, oppure nei casi in cui la Camera di Risoluzione delle Controversie abbia una chiara e indiscussa competenza, l'Amministrazione FIFA (ovvero il Dipartimento per lo Status dei Calciatori) potrà presentare una proposta scritta, fermo restando il diritto delle parti alla somma dovuta ed al relativo computo.

Le parti dovranno essere informate in merito al fatto che avranno a disposizione 15 giorni di tempo, dalla data di ricevimento della proposta FIFA, per richiedere per iscritto una decisione formale dall'organo

competente, in mancanza di tale richiesta la proposta sarà considerata come approvata e vincolante per tutte le parti.

2. Qualora una parte richieda una decisione formale, il procedimento verrà condotto secondo i disposti del presente regolamento.

Articolo 14 Decisioni

1. Le decisioni della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie vengono pronunciate a maggioranza semplice previa deliberazione a porte chiuse. Ogni membro presente ha diritto a un voto, come pure il presidente. Non è consentito astenersi. In caso di parità di voti, il presidente esprimerà il voto decisivo. Le decisioni possono anche essere adottate tramite circolare.

2. Le decisioni vengono notificate per iscritto. Nei casi urgenti, i fatti inerenti la decisione dovranno essere comunicati per primi. In tali casi, fermo restando quanto previsto dall' Articolo 15 in prosieguo, le motivazioni della decisione dovranno essere rese note entro 20 giorni dalla notifica relativa ai fatti inerenti la decisione. Il termine per la presentazione di eventuali appelli ha inizio a partire dalla data di comunicazione delle motivazioni della decisione alle parti interessate.

3. Il Segretario Generale della FIFA ha l'autorità di notificare le decisioni a nome e per conto della Commissione per lo Status del Calciatore e della Camera di Risoluzione delle Controversie (CRC)

4. Le decisioni rese per iscritto dovranno contenere almeno quanto segue:

a) la data della decisione; ove la decisione sia stata adottata tramite circolare, la data in cui è terminata la procedura circolare;

b) i nomi delle parti e gli eventuali rappresentanti;

c) i nomi dei membri che hanno preso parte alla decisione adottata dall'organismo preposto;

d) le istanze e/o le mozioni presentate dalle parti;

e) a una breve presentazione del caso;

f) le motivazioni della decisione;

g) il risultato della valutazione delle prove;

h) i fatti alla base della decisione.

5. Eventuali palesi errori nelle decisioni potranno essere corretti d'ufficio o su richiesta dell'organismo che ha formulato la decisione.

6. Le irregolarità di notifica non dovranno comportare alcun pregiudizio per le parti.

Articolo 15 Decisioni rese senza motivazione

1. La Commissione per lo Status del Calciatore e della Camera di Risoluzione delle Controversie (CRC), il giudice unico e il giudice unico della CRC possono decidere di non rendere note le motivazioni di una decisione e di comunicare esclusivamente i fatti attinenti la decisione medesima. Le parti dovranno essere informate in merito al fatto che hanno a disposizione dieci giorni di tempo, dalla data di comunicazione dei fatti attinenti la decisione, per richiedere per iscritto le motivazioni della decisione medesima. In assenza di tale richiesta, la decisione diverrà vincolante.
2. Qualora una qualsiasi delle parti richieda le motivazioni di una decisione, queste ultime saranno comunicate alle parti in modo completo per iscritto. L'arco di tempo previsto per la presentazione di eventuali appelli ha inizio a partire dalla data di ricevimento delle motivazioni della decisione.
3. Qualora le parti non richiedano le motivazioni della decisione, una breve spiegazione della medesima verrà depositata agli atti.
4. Tutte le decisioni che implicano sanzioni sportive devono necessariamente riportare le motivazioni.

Articolo 16 Termini

1. Gli atti della procedura devono essere espletati entro il termine previsto dalle norme o dall'organismo preposto alla decisione.
2. Un termine è considerato rispettato allorché l'atto in questione venga espletato prima della mezzanotte dell'ultimo giorno del termine stesso.
3. Le richieste scritte e i pagamenti devono pervenire al destinatario, o essere versati a favore del destinatario, presso un'agenzia bancaria approvata o presso un ufficio postale approvato entro l'ultimo giorno del periodo prescritto. Le richieste inviate a mezzo posta elettronica non hanno alcuna efficacia legale, al contrario di quelle inviate a mezzo fax.
4. Le richieste e i pagamenti prodotti in tempo utile ma indirizzati ad un ufficio sbagliato della FIFA sono comunque considerati come avvenuti entro i termini e si provvederà d'ufficio a inoltrare il pagamento o la richiesta del caso all'esatto destinatario.
5. La responsabilità di dimostrare di aver agito nel rispetto dei termini prescritti compete al mittente.
6. Qualora il presente Regolamento non specifichi le conseguenze dell'inosservanza di un termine, tali conseguenze dovranno essere stabilite dalla Commissione per lo Status del Calciatore o dalla Camera di Risoluzione delle Controversie (CRC). Gli avvisi devono mantenersi nei limiti di quanto necessario per il buon andamento del procedimento.
7. Il giorno nel quale inizia una scadenza ed il giorno in cui avviene un pagamento che segna l'inizio di un termine non vengono considerati ai fini del computo del termine.

8. Nel periodo che va dal 20 dicembre al 5 gennaio inclusi, così come nei 5 giorni che precedono e che seguono un Congresso ordinario o straordinario, tutti i termini si considerano sospesi. Nel corso della Coppa del Mondo FIFA (finali), i termini verranno sospesi qualora l'organo giurisdizionale decida in tal senso di propria iniziativa oppure su istanza di una parte.
9. Qualora l'ultimo giorno di un termine prescritto coincida con una festività o un giorno non lavorativo nel Paese nel quale la parte che presenta o riceve un documento è domiciliata o residente, la scadenza del termine verrà spostata alla fine del primo giorno lavorativo successivo.
10. I termini fissati da regolamenti non possono essere soggetti a proroghe. È consentita la proroga di termini stabiliti dalla Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie (CRC), sempre tenendo in debita considerazione il principio del celere ed efficiente espletamento dei procedimenti, a condizione che venga presentata una richiesta motivata in tal senso prima della scadenza del termine in vigore.
11. Di norma, i termini fissati dalla Commissione per lo Status del Calciatore o dalla CRC decorrono per un minimo di 10 giorni e non superano i 20 giorni; tuttavia, in caso di urgenza, i termini possono essere ridotti fino a 24 ore.
12. Qualora una parte o un rappresentante sia impossibilitata/o a rispettare un termine per motivi non ascrivibili a sue responsabilità, il termine del caso potrà essere ridefinito dietro richiesta motivata, a condizione tuttavia che la relativa richiesta venga avanzata entro tre giorni dalla cessazione del motivo d'impedimento.
13. Il termine per la presentazione di un appello decorre in ogni caso dalla data di ricevimento della decisione corredata dalle motivazioni.

Articolo 17 Anticipo delle spese

1. L'anticipo delle spese (cfr. Art. 18) è previsto per i procedimenti che si svolgono dinanzi alla Commissione per lo Status dei Calciatori ed al giudice unico (ad eccezione dei procedimenti relativi alla registrazione provvisoria dei calciatori) nonché per i provvedimenti svolti dinanzi alla Camera di Risoluzione delle Controversie (CRC) in relazione a dispute inerenti i compensi per la formazione del calciatore ed il meccanismo di solidarietà.
2. L'anticipo delle spese non è previsto in ordine ai procedimenti svolti dinanzi alla Camera di Risoluzione delle Controversie (CRC) in relazione a dispute inerenti i compensi per la formazione del calciatore e il meccanismo di solidarietà qualora l'importo del contenzioso sia inferiore a 50.000 franchi svizzeri.
3. L'anticipo delle spese deve essere corrisposto dal ricorrente o dal controricorrente al momento della presentazione del ricorso o del controricorso.
4. L'anticipo delle spese viene calcolato in base al valore della causa come segue:

Ammontare della causa	Anticipo	
Fino a FRS 50.000		FRS 1.000
Fino a FRS 100.000	FRS 2.000	
Fino a FRS 150.000	FRS 3.000	
Fino a FRS 200.000	FRS 4.000	
Da FRS 200.001	FRS 5.000	

L'anticipo delle spese dovrà essere versato presso il seguente conto corrente bancario, specificando le parti coinvolte nella disputa.

UBS Zurich
 Numero di conto 366.677.01U (FIFA Players' Status)
 Clearing number 230
 IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701U
 SWIFT: UBSWCHZH80A

5. Qualora una delle parti non provveda al versamento dell'anticipo delle spese in sede di presentazione di ricorso o controricorso, l'Amministrazione FIFA concederà alla parte in questione dieci giorni di tempo per provvedere in tal senso, informandola che il mancato pagamento dell'anticipo non consentirà l'udienza della causa.

6. L'anticipo delle spese corrisposto ai sensi del precedente comma del presente articolo sarà tenuto in considerazione nell'ambito della decisione relativa ai costi, conformemente ai disposti di cui all'articolo 18.

7. L'anticipo delle spese per le dispute in materia di compenso per la formazione del giocatore o in relazione al meccanismo di solidarietà verrà rimborsato alla parte interessata qualora tutte le parti coinvolte nella disputa accettino la proposta dell'Amministrazione FIFA in ordine agli importi dovuti ed al calcolo dei medesimi (cfr. Art. 13).

Articolo 18 Costi

1. I procedimenti dinanzi alla Commissione per lo Status del Calciatore e al giudice unico (ad eccezione dei procedimenti relativi alla registrazione provvisoria dei calciatori) nonché i procedimenti dinanzi alla Camera di Risoluzione delle Controversie (CRC) in ordine a dispute aventi per oggetto la compensazione per la formazione del calciatore ed il meccanismo di solidarietà prevedono il pagamento di un importo massimo di 25.000 franchi svizzeri.

Tali costi vengono ripartiti tenendo conto del grado di successo delle parti nell'ambito del procedimento. In particolari circostanze, la FIFA può farsi carico delle spese. Qualora la condotta di una parte determini spese aggiuntive altrimenti non necessarie, tale parte potrà essere chiamata a coprirne il costo indipendentemente dall'esito del procedimento.

2. I procedimenti della Camera di Risoluzione delle Controversie (CRC) inerenti dispute tra società e calciatori ed aventi per oggetto il mantenimento della stabilità contrattuale, nonché le dispute sui contratti di lavoro internazionali tra società e giocatori sono gratuiti.

3. Non è previsto il versamento di oneri qualora una parte decida di non richiedere le motivazioni della decisione una volta resa nota la decisione medesima. (cfr. Art. 15).

4. I procedimenti della Commissione per lo Status del Calciatore e della CRC non prevedono il versamento di indennità di procedura.

Articolo 19 Notifica delle decisioni

1. Le decisioni devono essere rimesse direttamente alle parti, con copia per le rispettive associazioni di appartenenza.

2. Le decisioni si considerano notificate a tutti gli effetti nel momento in cui vengono ricevute dalla parte interessata, quanto meno a mezzo fax. La notifica presentata a un rappresentante è considerata equivalente alla notifica fatta alla parte rappresentata.

3. Le decisioni comunicate via fax sono legalmente vincolanti. In alternativa, le decisioni possono essere comunicate a mezzo raccomandata o corriere espresso, e hanno anche in tal caso carattere vincolante.

Articolo 20 Pubblicazione

Qualora rivestano interesse generale, le decisioni potranno essere pubblicate dalla Segreteria Generale in forma stabilita dalla Commissione per lo Status del Calciatore o dalla CRC come, ad esempio, nella forma sintetica di un comunicato stampa. La divulgazione delle decisioni deve essere improntata sulla discrezione e la cautela. Dietro richiesta motivata di una parte, determinati elementi della decisione possono essere esclusi dalla pubblicazione.

III. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è stato approvato dal comitato Esecutivo della FIFA il 27 maggio 2008 ed è entrato in vigore il 1 luglio 2008.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai procedimenti sottoposti all'esame della FIFA dopo l'entrata in vigore del Regolamento medesimo.

3. Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento di Procedura della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie (CRC) della FIFA del 29 giugno 2005.

Le precedenti norme procedurali continuano ad applicarsi nei casi sottoposti alla FIFA prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

